



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Servizio Gestione Nord

Accordo quadro Relining lotto 2

PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres"

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato:

6

Collaboratori tecnici:

Ing. Massimiliano Deledda
Geom. Giulio Fattori
P.I. Ezio Ferretti
Geom. Gianluca Rullo
Dott. Mauro Serra
Dott. Giovanni Giordano
Dott. Riccardo Madeddu
Sig. Andrea Maggio
Geom. Ilaria Ortu

Collaboratori amministrativi:

Dott. Giovanni Giordano
Dott. Riccardo Madeddu
Sig. Andrea Maggio
Geom. Ilaria Ortu
Rag. Carla Melis
Dott. Francesca Corona
Dott. Alessandro Pinna
Dott. Valeria Pinna

Direttore Esecuzione del Contratto

Geom. Sebastiano Sau

Responsabile del Procedimento

Ing. Fernando Mura

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Loddo

**Il Direttore del
Servizio Gestione Nord**

Ing. Fernando Mura

PROGR	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1° EMISSIONE	MAR 2023			

SOMMARIO

1. PREMESSE 2

2. DEFINIZIONI..... 2

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO..... 2

4. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... 3

5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI 4

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 5

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO 5

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI..... 5

9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO 6

10. SUBAPPALTO..... 7

11. GARANZIE E POLIZZE 7

12. SICUREZZA 8

13. PENALI 8

14. PAGAMENTI 9

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 10

16. RISOLUZIONE E RECESSO..... 10

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 10

18. CESSIONE DEL CONTRATTO 10

19. CODICE DI COMPORTAMENTO..... 10

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 11

21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 11

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ 11

23. RINVIO 11

24. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 11

1. PREMESSE

- Con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici all'ENAS i fondi per lo sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di € 3.500.000,00;
- Con la Determinazione del Direttore Generale n.193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui sopra.
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si provvedeva a individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura.
- Con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n.7 interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4). Tra gli interventi finanziati risulta il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro (CUP: I87H21004890005 - CUI: L00140940925202200031);
- L'ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all'espletamento di una procedura di gara per la stipula, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per l'attuazione dell'intervento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevità denominato "Schema", si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico con il quale l'ENAS stipula l'accordo quadro;
- per "Appaltatore": l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori ai quali si riferiscono i servizi tecnici oggetto dell'accordo quadro;
- per "DEC": il Direttore per l'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell'ENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il presente Schema di contratto d'incarico stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e l'Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria indicati all'Art. 6 della Relazione tecnico illustrativa.

Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di appositi contratti applicativi.

I servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di lavori in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti applicativi)

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna l'ENAS a commissionare all'Affidatario servizi di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L'Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres"

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

- all'espletamento dei servizi (oggetto dell'Accordo Quadro), che potranno non essere o essere commissionati, anche solo in parte;
- al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione dell'Affidatario e della costituzione della garanzia definitiva.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non venisse commissionato dall'ENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per importi complessivamente inferiori all'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
- b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 *“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, per quanto applicabile;
- c) il D.M. 07.03.2018 n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;
- d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato *“Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”* e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- e) il presente Schema e i relativi allegati;
- f) le polizze di garanzia.

Il presente Schema è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara di accordo quadro, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto di accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche e di buon andamento dell'appalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto correlate tra loro.

I professionisti si obbligano fin da ora ad effettuare il servizio, entro l'arco temporale massimo di **30 (trenta) mesi**, frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterrà opportuno attivare per i lavori in funzione di un razionale ed economico sviluppo dei servizi, e dei conseguenti lavori, senza che per questo possa sorgere in capo all'Amministrazione alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di offerta.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è la seguente: **71330000-0 Vari Servizi di Ingegneria**.

L'importo dell'Accordo Quadro a base di gara è pari a **€ 235.003,77** al netto dei contributi previdenziali integrativi e dell'IVA di legge per un totale complessivo di **€ 244.403,92** compresi gli oneri previdenziali, somma che costituisce l'importo massimo complessivo dei servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole prestazioni ipotizzate, come sintetizzato nella seguente tabella:

Fase	Corrispettivi Stimati [€]	Contributi Integrativi [€]	Totale [€]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	149.857,48	5.994,30	155.851,78

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres"

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

Coordinamento della sicurezza in esecuzione	85.146,29	3.405,85	88.552,14
Importo totale a base di gara	235.003,77	Importo totale di Accordo Quadro	244.403,92

Per quanto concerne le prestazioni oggetto di incarico:

- il dettaglio delle prestazioni ipotizzate e dei corrispondenti corrispettivi stimati, nonché le singole stime di ciascun corrispettivo, sono riportati nelle tabelle allegate al presente (All. 2);
- la stima dei relativi corrispettivi è stata effettuata ai sensi del D.M. 17.06.2016¹ sulla base di una valutazione sommaria dell'importo dei lavori, considerati appartenenti alle categorie **D.04**.

Gli importi sopra sintetizzati e dettagliati nelle citate tabelle allegate hanno carattere presuntivo. Infatti, l'entità di ciascuna delle singole prestazioni effettivamente commissionate potrà subire, all'interno dell'importo massimo suindicato, variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto ipotizzato, sulla base del reale fabbisogno dell'ENAS, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'ENAS e senza che l'Affidatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che essi remunerano tutte le attività e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto necessarie per l'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni comunque coinvolte per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

L'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo e in ogni caso cesserà la sua efficacia alla scadenza dei **30 (trenta) mesi**, qualora a tale data non fosse stato ancora raggiunto il suddetto importo massimo.

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell'Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumità di cose e/o persone.

¹ Ministero della Giustizia - Decreto 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice "

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres"

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 di estendere la durata dell'accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.

In tali casi, la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art.106 D.Lgs. n. 50/2016. Fino al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni in deroga di cui all'art.29 del Decreto Legge n.4 del 27/01/2022, come convertito dalla Legge 28/03/2022, n.25.

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga l'Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati dall'ENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Affidatario si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- oggetto del contratto;
- riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
- importo a corpo del contratto applicativo;
- termini di esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento ai termini già contenuti nel Disciplinare (All.3 – Disciplinare di esecuzione dei servizi) allegato al presente.

Ai fini della definizione dell'importo del contratto applicativo i corrispettivi contrattuali delle prestazioni a corpo, qualora effettivamente commissionate, saranno calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016, sulla base dell'importo stimato dei lavori al quale si riferiscono i servizi da effettuare e della ripartizione degli stessi lavori tra le categorie di cui al D.M. 17.06.2016, e applicando agli importi derivanti dal calcolo il ribasso d'asta offerto dall'Affidatario in sede di gara d'accordo quadro.

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessità di una prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse correlata, si potrà procedere alla determinazione del relativo corrispettivo sulla base del D.M. 17.06.2016 o, qualora non applicabile, mediante valutazione dell'impegno orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e l'Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente, con successiva approvazione da parte del RUP. Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso di gara offerto dall'Affidatario.

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovrà avvenire nel pieno rispetto del contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalità, delle tempistiche e di quant'altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza, dal "Disciplinare" allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutti i servizi di cui al presente (e suoi allegati), alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel D.M. 49/2018, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

La corrispondenza inerente il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sarà intrattenuta mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata, che avrà valore ricettizio tra le parti.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell'Affidatario (studi, relazioni, elaborati grafici, comunicazioni, corrispondenza, rapporti, stime, ecc.) nell'ambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres"

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Affidatario assicurare la fedeltà della traduzione.

Per l’espletamento dell’incarico affidatogli l’Affidatario si avvarrà del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, che dovrà essere costituita dalle seguenti figure:

N.	Figura	Requisito di idoneità
1	n. 1 (minimo) Direttore dei Lavori	Ingegneri iscritto/i all'albo professionale
2	n. 1 (minimo) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	Tecnici iscritti all'albo professionale di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
3	n.1 BIM Coordinator	(*)
4	n.1 (minimo) BIM Specialist	(**)

(*) **BIM Coordinator** (BIM-C) deve essere un professionista in possesso di Certificazione in corso di validità, ufficialmente rilasciata da organo abilitato, delle competenze alle funzioni come stabilito dalla Norma UNI 11337-7

Il coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM coordinator) opera a livello di commessa, di concerto con i vertici dell’organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitalizzati.

Il BIM-C ha il compito di:

- Garantire il processo digitalizzato con riferimento alla specifica commessa
- Supportare o redigere il capitolato informativo
- Supportare o redigere un piano di gestione informativo e/o un’offerta di gestione informativa
- Assegnare i requisiti informativi ai soggetti interessati
- Supportare l’attività del BIM manager
- Selezionare il personale e gli strumenti necessari e avere cura delle relazioni interpersonali
- Gestire le interferenze e i conflitti
- Definire e analizzare le regole di controllo
- Supportare il BIM manager nella definizione degli aspetti contrattuali

(**) **BIM Specialist** (BIM-S) deve essere un professionista in possesso di Certificazione in corso di validità, ufficialmente rilasciata da organo abilitato, delle competenze alle funzioni come stabilito dalla Norma UNI 11337-7

L’operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM specialist) agisce solitamente all’interno delle singole commesse, collaborando in maniera stabile od occasionale con una specifica organizzazione.

Il BIM-S ha il compito di:

- Modellare oggetti attraverso specifici applicativi
- Analizzare i contenuti del capitolato informativo e del piano di gestione informativo al fine di conformarsi
- Tradurre le conoscenze disciplinari all’interno dei modelli
- Effettuare la verifica preliminare dei modelli
- Contribuire a validare la consistenza informativa degli oggetti dei modelli

L’incarico di DL e l’incarico di CSE possono essere ricoperti da due soggetti distinti o, viceversa, dallo stesso soggetto professionale purché in possesso dei necessari requisiti. In sede di stipula del singolo contratto applicativo dovrà essere nominativamente indicato il soggetto che espleta l’incarico.

I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell’ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.

9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, in relazione alle finalità delle prestazioni tese alla corretta esecuzione dei lavori e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

L'Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all'ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall'Affidatario.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, l'Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare l'obbligo dell'Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare all'ENAS, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.

11. GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà, ai fini della stipula del relativo contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola *“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”*.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 o 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell'Accordo Quadro, copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da Compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza dovrà avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa. La polizza deve avere durata fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del singolo intervento, e deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all'art. 106, comma 9 del codice.

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

12. SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria oggetto dell'Accordo Quadro compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che l'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovrà necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dall'intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell'ENAS, così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, l'Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività;
- l'avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, del quale si allega copia.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che l'Affidatario non introduca – negli anzidetti "luoghi di lavoro" ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – "specifici rischi", ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attività, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

13. PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procederà all'applicazione di una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo **0,08% (zerovirgolazeroottopercento)** dell'importo del contratto applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori eventualmente assegnati dall'ENAS per la presentazione delle relazioni di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori, per la convocazione delle riunioni ritenute necessarie da ENAS e per ogni altro adempimento in capo all'Affidatario.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo

certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

14. PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità, per quanto applicabili al caso specifico:

CORRISPETTIVI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

- **Anticipazione di legge:**
Entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni l'Affidatario avrà diritto al pagamento dell'anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del Codice; in caso di attivazione d'urgenza dell'esecuzione della prestazione nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; il diritto al pagamento dell'anticipazione decorre dalla data di stipula del contratto;
- **Acconto intermedio del corrispettivo:**
I compensi relativi alla fase di Esecuzione dei lavori verranno corrisposti, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli Stati di avanzamento dei lavori, proporzionalmente e congiuntamente ai SAL liquidati all'impresa esecutrice, sino al 90% dell'importo totale della fase.
- **Saldo del corrispettivo:**
Il saldo corrispondente alla restante parte del 10% relativa alla fase di Esecuzione dei lavori verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di approvazione del collaudo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, su presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell'anticipazione, ciascun pagamento verrà effettuato entro **90** (novanta) **giorni** dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:

Ente Acque della Sardegna – Enas - Servizio Gestione Nord

C.F. 00140940925

Codice univoco ufficio: 1UON7K

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", ai sensi delle norme al momento vigenti e applicabili, la fattura dovrà pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi dell’accordo quadro saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Affidatario comunicherà all’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora le transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, l’Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura elettronica:

- il codice unico di progetto (CUP) riportati nel contratto di accordo quadro;
- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso riportato;
- il nominativo del RUP;
- il centro ENAS di costo: Servizio Gestione Nord;
- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a cui si riferisce la fattura.

L’ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque non correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potrà in alcun modo ritenersi imputabile all’ENAS, bensì all’Affidatario per ogni effetto di legge.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione ed applicazione del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi, è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l’ENAS e l’Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l’Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L’Affidatario non potrà di conseguenza adire l’Autorità Giudiziaria prima che l’ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l’esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ENAS.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto di Accordo Quadro o di singoli contratti applicativi, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 del Codice.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Affidatario, nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, dovrà conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

Sardegna", allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023, del quale l'Affidatario dichiara di aver ricevuto copia.

La violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni applicative sarà considerata grave inadempimento e come tale legittimerà l'ENAS ad esperire la procedura di risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare i servizi svolti per l'ENAS, eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall'Affidatario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Schema rimarranno di proprietà dell'ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli, darvi esecuzione nonché introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni o accampate pretese di sorta.

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L'Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalle leggi vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi.

23. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

24. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

ALL 1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
ALL 2	SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI E CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
ALL 3	DVR ENAS CONDOTTE COGHINAS
ALL 4	DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
ALL 5	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
ALL 6	SCHEMA DI CONTRATTO
ALL 7	PATTO DI INTEGRITÀ

Accordo quadro Relining lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres"

Interventi di Risanamento Coghinas 2.

ALL 8 CODICE DI COMPORTAMENTO